

UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE

DISEGNO DI LEGGE SU:

**“L'ENTE INTERMEDIO TRA REGIONE E COMUNI IN
ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 15 e 16 DELLO STATUTO
PER LA REGIONE SICILIANA”**

(28 Febbraio 1983)

PALERMO, MARZO 2010

- Presentazione del presidente dell'URPS Giovanni Avanti pag. 5
- Introduzione del direttore dell'URPS Michele Mongiovì pag. 7

PRESENTAZIONE

L'Unione regionale delle province siciliane ha sempre cercato di portare avanti tutti i problemi riguardanti l'attività degli enti locali ed in particolare delle province regionali e principalmente la necessità della loro massima funzionalità.

Nel tempo è stata creata una struttura che vede coinvolti nella sua gestione presidenti delle province regionali, presidenti dei consigli e consiglieri provinciali, che, oltre a far parte degli organi, sono impegnati assiduamente a finalizzare la loro attività non soltanto alla valorizzazione della posizione e della funzione dell'ente provincia, ma anche alla promozione di tutte le iniziative dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale, in una visione allargata al contesto nazionale e comunitario.

E' questo l'impegno che ci siamo presi anche noi per continuare l'opera degli amministratori che ci hanno preceduti nella guida dell'Urps, senza farci scoraggiare dai tentativi di quanti vorrebbero far scomparire le province dal panorama istituzionale nazionale, anzi moltiplicando le nostre energie per cercare di dare un prestigio sempre maggiore all'ente intermedio, consapevoli che l'istituzione provincia costituisce uno snodo centrale per completare un percorso di crescita economico-sociale, che le municipalità da sole non possono ottenere.

Giovanni Avanti
Presidente dell'URPS

INTRODUZIONE

Da un po' di tempo diversi politologi ed uomini di cultura hanno dato vita ad un dibattito sulla utilità o meno delle province e conseguentemente sulla opportunità di sopprimerne l'esistenza.

Anche nel passato il problema dell'abolizione è stato sostenuto tanto che in sede di formulazione dell'attuale Costituzione era prevalsa inizialmente la tesi di abolizione perché con la creazione delle Regioni sembrava ormai un ente inutile.

Seguì un grande dibattito che portò alla fine all'inserimento della Provincia nell'art. 114 della Costituzione.

Alla fine degli anni '60 si è ripetuto il problema.

Molti condannavano le Province e reclamavano, in sua sostituzione, un diverso accorpamento delle realtà sovracomunali nel "comprensorio", che sembrò la formula miracolistica dell'amministrazione locale.

Il fallimento di tale organizzazione portò alla rivalutazione delle province quale ente intermedio rappresentante l'interesse pubblico locale capace di svolgere tutte le attribuzioni connesse con il fine di concorrere al progresso ed allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni amministrate.

La ripresa del dibattito su tale argomento riguarda quanto sostenuto in passato, ma a nostro giudizio sull'argomento va evidenziato che la provincia è l'organizzazione più idonea per la cura di quegli interessi e di quelle attività per cui il livello di governo comunale è troppo polverizzato e quello regionale troppo accentrato e lontano dai cittadini che utilizzano i servizi indicati nella legge n.142/90 e nel D.l.vo n. 267/2000.

Va rilevato che con la legge Costituzionale n. 3 del 2001, la Provincia è stata posta allo stesso livello dei Comuni, della Regione e dello Stato.

Anche la Sicilia nel passato ha vissuto gli stessi problemi della cultura politica italiana.

A conclusione di tali dibattiti l'art. 15 dello Statuto siciliano, approvato con D.L. 15/5/1946 n. 455, convertito in legge Costituzionale n. 2 del 26/2/1948, ha stabilito che "le circoscrizioni provinciali e gli organi di enti pubblici che ne derivano sono soppresse nell'ambito della Regione siciliana", e, nel 2° comma: "l'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui "Liberi consorzi comunali" dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Dopo grandi dibattiti e vari tentativi, la Regione siciliana ha approvato la riforma relativamente alle province ed agli enti locali in genere,

determinando la costituzione degli attuali nove liberi consorzi di comuni denominati “provincia regionale”.

A tale conclusione si è pervenuti con la legge regionale 6/3/86 n.9 che ha regolato l’organizzazione del libero consorzio e dei comuni prevedendo tante interessanti modalità di esercizio delle loro funzioni che hanno trovato accoglienza anche in sede nazionale nella legge 142/90.

All’approvazione di tale legge, la Regione siciliana è pervenuta non solo dopo grandi dibattiti, ma anche dopo avere affidato la studio del problema ad una commissione di luminari tra i quali Sabino Cassese, Augusto Barbera, Francesco D’Onofrio, Franco Bassanini, Umberto Pototshnic, Pietro Virga, Franco Teresi, Fabio Roversi-Monaco, Guido Corso, Vito Riggio.

Commissione questa che dovendo risolvere il quesito posto dal 2° comma dell’Art. 15 dello statuto Siciliano ha ritenuto indispensabile l’ente intermedio tra Regione e comune.

Alla luce di quanto sopra, deve concludersi che gli autori degli articoli contro la presenza delle province non hanno approfondito il problema e che la realtà politico economica in Italia, come altrove, non può escludere la presenza di un ente intermedio che si occupi dei problemi della gente secondo il principio, ora ribadito delle leggi Bassanini, che le regioni debbono conservare le funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, mentre tutte le altre funzioni vanno attribuite alle province ed ai comuni, tenendo conto che ogni funzione deve essere collocata a quel livello che riesca a produrre il servizio da rendere alla collettività con il massimo di efficienza, tale cioè da essere utilizzabile pienamente con il più basso costo possibile correlando la dimensione dell’area nella quale si collocano i servizi prodotti e l’area di pertinenza dell’ente che lo produce.

I liberi consorzi, denominati Provincia regionale, hanno assunto tutte le funzioni delle province del continente alle quali sono state aggiunte e affidate tante altre funzioni, che fino a quella data erano di competenza della Regione.

In conseguenza di tale trasferimento la Regione ha previsto all’art. 51 della stessa L. n.9/86, l’obbligo di trasferire alle province regionali i fondi necessari per gestirle.

Tra le altre novità previste dalla L.r. n. 9 è di rilevante importanza l’assorbimento nelle province regionali delle Comunità montane.

A tale decisione si sta adeguando lo Stato dopo più di venti anni.

È importante rilevare che ai lavori della commissione che ha lavorato alla elaborazione di quel lavoro, che ha poi portato all’approvazione della L.9/86, hanno partecipato i rappresentanti di tutti i partiti.

Per quanto riguarda il Partito comunista Italiano del tempo, hanno partecipato attivamente l'on. Nino Messina e la dott.ssa Maria Immordino, designati, a seguito di una mia telefonata, dall'on. Pio La Torre, allora Segretario regionale.

Sembra strano, quindi, il tentativo di abrogazione di tale legge, recentemente portata avanti in sede di lavori della Commissione Affari Istituzionali, a cui ha rimediato l'intervento del Presidente della Regione Siciliana, on. Raffaele Lombardo.

Da quanto precede, si rileva l'importanza dei contenuti e delle grandi novità della legge n.9 del 1986 che forse molti politici e funzionari sconoscono.

A tutti, compresi gli amministratori ed i funzionari delle province regionali, si raccomanda un'attenta rilettura e meditazione dei contenuti di tale legge.

A tale scopo riteniamo utile ripubblicare il lavoro fatto dall'Urps e pubblicato sul notiziario dell'Urps n. 4 del 1983.

Michele Mongiovì
Direttore dell'Urps

l'unione DELLE PROVINCE SICILIANE

ANNO II - n. 4

Palermo, 28 Febbraio 1983

IN QUESTO NUMERO

- Presentazione del Presidente Luigi Curcio pag. 13
- La Commissione di Studio nominata dall'U.P.S..... pag. 15
- Relazione del Direttore Michele Mongiovì pag. 17
- Testo del Disegno di Legge pag. 27

PRESENTAZIONE

Se l'Unione delle Province Siciliane si è proposto di elaborare un testo di disegno di legge sulla costituzione dei Liberi Consorzi dei Comuni non è certamente perchè "parte interessata" o perchè spinta da chissà quale strumentalizzante finalità di "potere", ma per un motivo molto più semplice dare il proprio doveroso contributo alla soluzione di un grosso problema istituzionale, talmente oneroso che, pur traendo origine nel 1946 da un preciso dettato statutario della nostra Regione, non ha mai trovato uno sbocco conclusivo.

Quindi, un "doveroso" contributo, nella consapevolezza che i tempi sono ormai troppo maturi perchè vengano utilizzati gli apporti di studio e di esperienza provenienti da più di un trentennio costellato di lavori di commissioni, di dibattiti parlamentari, di un intrecciarsi di numerose iniziative legislative di diverse parti politiche.

Dunque, un tentativo di superamento di ormai note difficoltà che nel tempo si sono fraposte all'attuazione del disegno costituzionale.

La composizione dell'apposita Commissione di studio che l'Unione delle Province Siciliane ha istituito nel febbraio 1982 ai fini di giungere al presente testo di disegno di legge è già una chiara testimonianza di tale volontà, poiché, attraverso un faticoso ma esaltante periodo di lavoro sviluppatosi anche nella sottocommissione preposta alla stesura materiale del testo, è stato possibile mettere in luce i nodi fondamentali sui quali, nel tempo, si sono attestate le varie posizioni politiche e, quindi, trovare un punto comune di incontro che, nel rispetto dei canoni essenziali del dettato costituzionale, ha consentito il superamento di parecchie difficoltà prima ritenute insormontabili.

E' in ogni caso un disegno di legge aperto ai suggerimenti ed ai contributi di tutti e si inquadra in una essenziale visione dei tre livelli di governo locale (Regione - Ente intermedio - Comune) che nel Libero Consorzio trovano il momento di snodo e di raccordo avendo riguardo degli ambiti di ciascuno di essi e della esigenza di imprimere una svolta decisiva nell'attività di programmazione della nostra Regione.

Quindi, una struttura di "saldatura" tra Regione e Comune che tiene anche conto del largo dibattito politico - istituzionale in questo momento aperto in sede nazionale nel quale la Sicilia è certamente molto attenta ed impegnata.

Una struttura che con prudente ma incisiva carica riformatrice può dare finalmente una risposta alle attese verso un “Ente intermedio “quale valido strumento di programmazione territoriale, di coordinamento e di gestione e che può servire al superamento dell’annosa problematica delle “aree metropolitane”.

Un ringraziamento sentito e cordiale desidero rivolgere a ciascun componente la Commissione di studio e non per un atto formale e di prammatica ma perchè sono pienamente consapevole dell’importanza del lavoro svolto, dall’apporto di studio e di esperienza che ciascuno ha dato consentendo così alla nostra “Unione” di offrire al dibattito generale, al Governo e al Parlamento regionale una valida piattaforma di riflessione per uno strumento conclusivo di un iter estremamente lungo e faticoso.

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Curcio

LA COMMISSIONE DI STUDIO NOMINATA DALL' U. P.S.

1. Dott. LUIGI CURCIO - Presidente U.P.S. e Provincia di Enna
2. Prof. FILIPPO BUTERA - Presidente Provincia di Caltanissetta
3. Avv. GIACOMO SCIUTO - Presidente Provincia di Catania
4. On. Avv. MICHELE MONGIOVI' - Direttore U.P.S.
5. Prof. FRANCESCO D'ONOFRIO - Ord. Diritto Amministrativo
Università di Roma
6. Prof. SALVATORE SAMBATARO - Ord. Diritto Amministrativo
Università di Catania
7. Prof. ALDO TIGANO - Docente Diritto Amministrativo Università
di Messina
8. Prof. LEOLUCA ORLANDO CASCIO – Docente Diritto regionale
Università di Palermo
9. Prof. ANTONINO ROMANO - Docente Diritto Costituzionale
Università di Palermo
10. Prof. SERGIO MATTARELLA - Docente Università di Palermo
11. On. GIUSEPPE CAMPIONE - Deputato regionale - Esperto
12. On. FRANCO TAORMINA - Deputato regionale - Esperto
13. On. NINO MESSINA - Esperto
14. Dott.ssa MARIA IMMORDINO - Esperta
15. Dott. PIER FRANCESCO BATTIATO - Esperto

16. Dott. GIULIO DI BARTOLOMEO - Presidente Commissione Provinciale di Controllo di Palermo

17. Dott. ALESSANDRO MIGLIACCIO - Direttore regionale Assessorato EE.LL.

18. Dott. GREGORIO SIRACUSA - Segretario

Disegno di legge predisposto dalla Sottocommissione, per incarico della Commissione nominata dall'U.P.S., costituita da:

On. Avv. MICHELE MONGIOVI' - Coordinatore

Prof. LEOLUCA ORLANDO CASCIO - Componente

Dott. ANTONINO ROMANO - Componente

Dott. ALESSANDRO MIGLIACCIO - Componente

Prof. SERGIO MATTARELLA - Componente

On. FRANCO TAORMINA - Componente

Dott.ssa MARIA IMMORDINO - Componente

Dott. PIER FRANCESCO BATTIATO - Componente

Dott. GREGORIO SIRACUSA - Segretario

RELAZIONE

L'ordinamento costituzionale dello Stato Italiano sottolinea l'importanza delle funzioni degli EE.LL. considerandolo strumento indispensabile dell'evoluzione sociale del Paese.

Oggi si cerca di mettere in giusta luce l'importanza che il conseguimento del migliore equilibrio amministrativo possa avere nella soluzione dei problemi di vita di relazione. Uno dei principali fattori di questo equilibrio è rappresentato dalle amministrazioni locali, che a seconda della loro maggiore o minore rispondenza alle esigenze dell'ambiente in cui operano, possano più o meno efficacemente rappresentare il tessuto connettivo della Nazione.

Gli EE.LL. hanno una propria personalità distinta da quella dello Stato ed hanno funzioni proprie distinte dagli organi locali dello Stato, che svolgono invece le loro funzioni quali uffici staccati dell'ordinamento amministrativo centrale.

La moderna concezione politica delle amministrazioni locali, assume un particolarissimo valore proprio perchè è basata sul principio della libertà e della autodeterminazione dei cittadini.

Se si concepiscono gli EE.LL. come enti autonomi è perchè si intende, con tale autonomia, garantire pienamente i diritti del cittadino, sia come individualità, sia come componente la comunità sociale, in cui la personalità umana si espande e si perfeziona.

Per il raggiungimento di tali finalità è indispensabile una profonda e radicale riforma dei Comuni e delle Province facendo sì che ciascun organismo nel proprio ambito e nelle funzioni che gli sono attribuite dalla legge, sia indipendente e non permetta ingerenze di alcun genere nella realizzazione degli interessi che siano propri della comunità che rappresenta, salvo la opportuna collaborazione per il raggiungimento del fine comune: il benessere della collettività.

Riforma che realizzi compiutamente il principio del decentramento, che consenta la cura degli interessi locali da parte di una comunità di cittadini uniti dal vincolo di comuni interessi, che provvedono da sé a tutelare, mediante l'azione di organi di cui la stessa comunità effettua democraticamente la scelta.

Nel passato ci sono stati interventi solo settoriali, ma è mancata una vera e radicale riforma che desse effettiva attuazione ai precetti costituzionali tenendo conto dell'evoluzione della dottrina e cogliendo la mutata realtà politico - sociale del Paese.

In Sicilia, che, a norma dell'art. 14 dello Statuto, ha la legislazione esclusiva sul "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative", la situazione è ancora più grave e la esigenza di una riforma complessiva e radicale degli EE.LL. è maggiormente sentita.

L'unito disegno di legge tende alla realizzazione di tali esigenze e si occupa dell'Ente intermedio che dovrà sostituire le Province, ponendo rimedio ad una delle inadempienze più gravi della Regione nella sua ormai trentacinquennale esistenza.

L'art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana ha infatti soppresso le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano ed ha previsto che l'ordinamento degli enti locali si basa, nella Regione stessa, sui Comuni e sui Liberi Consorzi Comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

La difficoltà, invero obiettiva, di tradurre l'originale formula statutaria in un complesso organico di norme, ha trovato riscontro, oltre che nella giurisprudenza costituzionale, nella mancanza di iniziative di accorpamento "dal basso".

Alle problematiche connesse allo "specifico" siciliano si sono poi aggiunte quelle derivanti dal prevalere, in campo nazionale, di tendenze dottrinali contrarie al mantenimento della provincia e genericamente favorevoli alla sua sostituzione con altre istituzioni ritenute più idonee alla cura di quegli interessi e di quelle attività per le quali il livello di governo comunale è troppo polverizzato e quello regionale troppo accentrato.

Negli ultimi anni si sono però realizzate le premesse perché il tema dell'Ente intermedio venga ripreso sulla base di due orientamenti oggi più diffusi di ieri.

In campo nazionale si registra un fenomeno di rigetto attorno alle soluzioni istituzionali alternative alla provincia; in campo regionale vi è una concorde accettazione della compatibilità del vincolo consortile imposto dallo statuto con l'elezione di primo grado del massimo organo rappresentativo dell'istituendo Ente.

I documenti che più autorevolmente hanno anticipato l'inversione di tendenza attorno alla provincia sono stati: in campo nazionale lo studio condotto dall'Università di Pavia (1975) ed in campo regionale il "documento dei quindici" (1976).

Valutate queste premesse, di fronte alla presentazione di varie iniziative legislative al Parlamento nazionale e all'A.R.S., di fronte all'impegno del governo della Regione di presentare un proprio progetto, l'Unione delle province siciliane - che non aveva mancato di far conoscere il proprio punto di vista attraverso incontri, dibattiti e documenti - nel febbraio 1982 ha ritenuto doveroso insediare una commissione di studio composta oltre che dai rappresentanti dei partiti politici, da studiosi della materia sia a livello di operatori del settore che a livello del mondo accademico isolano. Tale commissione, pur concordando sulla opportunità di una riforma globale della amministrazione regionale nel cui ambito si inserisce quella del Comune e del Libero Consorzio, così da disegnare un assetto definitivo dell'amministrazione locale su tre esclusivi livelli di governo (Comune - Libero Consorzio - Regione), ha ritenuto opportuno, anche per la parte di cui è espressione, di limitare la propria attività al livello di governo intermedio. Partendo da questa considerazione la commissione, con l'unanime convergenza di tutte le Forze politiche rappresentate, fatta eccezione per le riserve, peraltro di portata limitata, espresse dai rappresentanti del P.C.I. nella nota in calce alla presente relazione riportata, ha licenziato un apposito disegno di legge che, ritiene oggi suo dovere, in un spirito di servizio verso la comunità siciliana, di offrire al governo, alle forze politiche, agli studiosi, agli operatori il disegno di legge utilizza in larga misura i materiali di studio disponibili e su di esso è da augurarsi che si realizzino in sede parlamentare le ampie convergenze che si addicono ad una legge di riassetto istituzionale che riguarda non solo l'ente intermedio prefigurato dallo Statuto, ma anche l'amministrazione centrale della Regione. Tale proposta, costituita da 27 articoli e da una tabella allegata, si suddivide in cinque titoli:

- 1) principi generali e norme di prima applicazione;
- 2) funzioni;
- 3) organizzazione;
- 4) controlli;
- 5) disposizioni finali e transitorie.

Il primo titolo nel definire (art. 2) la natura del Libero Consorzio Comunale stabilisce che sarà denominato "Provincia" e precisa che è dotato di autonomia politica e amministrativa, realizza l'autogoverno della comunità residente, nel quadro della programmazione regionale, sovrintende e provvede al suo ordinato sviluppo economico e sociale.

L'art. 3 disciplina le modalità di prima applicazione della legge per consentire la costituzione del L.C. che si chiamerà Provincia.

Ai Comuni viene assegnato il termine perentorio di novanta giorni, dalla data di pubblicazione della legge, per deliberare la proposta di aggregazione in L.C., designandone il capoluogo, nel rispetto di alcuni requisiti che lo stesso articolo specifica.

E' previsto che nei sessanta giorni successivi a tale scadenza il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di Governo, presenti all'Assemblea Regionale il relativo disegno di legge "anche in assenza delle prescritte determinazioni dei consigli comunali".

Viene specificato che tale proposta deve essere fatta nel rispetto dei medesimi principi che debbono ispirare le proposte dei Comuni.

E' questa la soluzione elaborata per provvedere in armonia al dettato costituzionale.

Rispetta però tale sistema quanto prescritto dall'art. 15 dello Statuto?

L'U.P.S. ritiene che non si sia ancora formalmente trasferita in capo alla Regione una titolarità che è ancora intestata ai comuni, in base ad una corretta interpretazione dello Statuto e che quindi solo in via surrogatoria è consentito alla Regione di sostituirsi ai comuni stessi. In coerenza con tale assunto la proposta di legge prevede che siano attivati i consigli comunali, con l'assegnazione di termini perentori che, una volta scaduti, consentono a pieno titolo l'azione surrogatoria della Regione.

Riteniamo quindi che la soluzione proposta risponda alle esigenze costituzionali, perchè in definitiva trattasi di consorzi obbligatori, per la costituzione dei quali, il Presidente della Regione presenta il disegno di legge, in attuazione della volontà dei Comuni, nel rispetto dei principi che sono alla base delle possibili aggregazioni.

A giustificazione di tale assunto occorre ricordare che trattasi di un obbligo l'adesione dei Comuni ad un libero consorzio comunale, non di una facoltà.

L'alternativa sarebbe l'applicazione delle norme vigenti che vorrebbero le diffide da parte dell'Assessorato Regionale agli EE.LL. e nel caso negativo la convocazione del Consiglio comunale da parte di un commissario "ad acta" e nel caso ancora che il Comune non provveda, l'assunzione dei poteri del consiglio da parte del commissario e la adozione della relativa delibera di adesione ad un Libero Consorzio Comunale.

La procedura scelta, nel rispetto della libertà del Comune di adottare la delibera di adesione entro il termine perentorio di novanta giorni, evita che la decisione venga adottata da un funzionario e la domanda alla Assemblea Regionale su un d.d.l. presentato dal Governo Regionale.

Il titolo secondo della proposta di legge, riguardante le funzioni, apparentemente non presenta sostanziali novità rispetto alle proposte già presentate, se non una descrizione più analitica e completa.

Tutti i disegni di legge riguardanti l'ente intermedio sono generosi nell'elencazione delle attribuzioni. Ma tale elencazione in positivo è prevalentemente programmatica, se non è accompagnata da puntuali riscontri - in negativo - relativamente agli enti da cui tali attribuzioni vanno trasferite.

Il problema delle funzioni dei LL.CC. è, in larga misura, il problema della riconsiderazione delle funzioni della Regione, oggi per generale ammissione appesantita da una massa di funzioni amministrative che andrebbero più opportunamente allocate a livelli sottostanti. Si impone, analogamente a quanto disposto dalla L.R. n. 1/79 relativamente ai Comuni, di assegnare alle province blocchi organici di funzioni amministrative regionali e di operare i contestuali trasferimenti di risorse erariali.

Il titolo secondo si divide in quattro articoli: l'art. 4 riguarda le funzioni amministrative di derivazione regionale. L'elencazione va letta in connessione con la norma contenuta nell'ultimo comma, secondo la quale con l'entrata in vigore della legge "i capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella annessa tabella A sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono attribuiti al L.C."

L'art. 5 sopprime gli enti provinciali per il turismo, i consorzi di bonifica e le comunità montane, le relative funzioni vengono trasferite al L.C.

Stabilisce però che le funzioni dell'ente provinciale per il turismo e dei consorzi di bonifica vengono esercitate dai LL.CC. a mezzo di aziende speciali fornite di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi e dei bilanci approvati dal Consiglio del L.C.

Per quanto riguarda le comunità montane, l'art. 6 prevede il vincolo dei fondi a favore dei territori delimitati ai sensi della Legge Regionale 38/974.

I piani d'impiego dei fondi, nonché le variazioni e le integrazioni, sono deliberate da un'assemblea dei rappresentanti dei Comuni interessati, eletti in rappresentanza dei rispettivi consigli comunali.

L'art. 7 prevede che sono attribuite ai LL.CC. le funzioni concernenti il servizio sanitario nazionale, relativamente ai servizi e presidi multizonali di cui all'art. 18 della Legge 833/1978.

In tema di aree metropolitane, l'Unione delle Province non condivide l'enfasi con cui buona parte della pubblicistica guarda a tale nuova realtà istituzionale, ma ritiene che si debba dar vita a gestioni sovracomunali

limitatamente a funzioni che la reclamino realmente in relazione a fenomeni di accertata conurbazione.

In secondo luogo, non ritiene utile la conseguente frantumazione del governo comunale come da diverse parti prospettato; in terzo luogo, non ravvisa l'utilità di una istituzione ad hoc; è più semplice attribuire tali funzioni sovracomunali al L.C. con l'utilizzo, ove esistono, delle aziende municipalizzate, la cui area di intervento viene opportunamente allargata ai comuni vicini.

La proposta di legge recupera e sviluppa le indicazioni contenute in altre iniziative legislative, riguardanti una sorta di fungibilità di compiti tra liberi consorzi e comuni. Ritiene infatti che tali indicazioni siano tra le implicazioni più pertinenti dello specifico siciliano del problema provinciale, e cioè il superamento della attuale situazione di estraneità istituzionale tra provincia e comuni ricadenti nel suo territorio, incoraggiando sia eventuali attribuzioni ai comuni di funzioni del libero consorzio, che la gestione da parte di questo ultimo, di interventi e servizi di competenza comunale, entrambi rimessi a valutazioni di merito che sono proprie delle autonomie locali.

Il titolo terzo riguarda l'organizzazione.

L'art. 12 regola il contenuto dello Statuto al fine di individuare e realizzare gli strumenti volti a dare all'azione amministrativa la maggiore rispondenza alle esigenze della comunità provinciale.

Lo Statuto potrà prevedere la piena valorizzazione delle commissioni consiliari, al fine dell'eventuale attribuzione di funzioni deliberative; il riconoscimento di forme di autonomia funzionale e gestionale delle attività derivate dagli enti infra-regionali soppressi; la ricerca di forme nuove di partecipazione dei comuni alla gestione delle attività provinciali; il coinvolgimento delle forze sociali e degli utenti alla elaborazione delle scelte politiche del L.C., al controllo delle sue funzioni ed alla verifica dei risultati, in una concezione nuova del controllo, che giustifica l'allentamento dei controlli tradizionali, analitico e formalistico.

Altra originalità del progetto è l'inserimento dell'articolo riguardante la programmazione nel titolo relativo all'organizzazione invece che nel titolo riguardante le funzioni. Questa diversa collocazione non è senza significato. Diffuse deformazioni della dottrina degli ultimi due decenni avevano infatti ravvisato l'esigenza programmatica come una materia a sé stante, piuttosto che un metodo di organizzare il lavoro che consegue razionalmente ad un quadro di attribuzione di funzioni; non ha senso infatti parlare di

programmazione se non c'è prima un quadro di funzioni certe. Con ciò non s'intende declassare la programmazione ad un fatto di efficienza manageriale, ma anzi esaltarla politicamente al punto da farne il documento principe di legislatura. Documento che, per essere fondato sull'esercizio di funzioni certe acquista un preciso rango ed è più suscettivo di riscontri operativi.

L'art. 13 collega il momento programmatico alla costituzione stessa del consiglio provinciale, di cui diventa una sorta di "adempimento di prima adunanza", da verificare con l'assemblea dei Sindaci.

Sono ovvi gli agganci alla programmazione regionale: di cui la provinciale costituisce articolazione territoriale.

Di notevole rilevanza è l'art. 14 secondo il quale, al fine di incentivare lo sviluppo sociale ed economico, nell'ambito delle indicazioni programmatiche il L.C., promuove ed attua interventi nel settore delle attività sociali e di sostegno reale in favore delle attività economiche e produttive di interesse sovracomunale.

Il titolo quarto concerne i controlli. La generale tendenza che reclama l'allentamento dei controlli preventivi è secondata dalla dottrina, nel senso di esonerare dal riscontro preventivo di legittimità gli atti di minore rilievo.

Sono assoggettate al riscontro preventivo solo determinati atti elencati nell'art. 16 mentre tutti gli altri diventano esecutivi dopo la pubblicazione all'albo pretorio e sono soggetti solo al controllo eventuale.

E' stato abolito il controllo di merito.

Altro tema affrontato dalla proposta di legge è l'organo che deve provvedere al controllo degli atti del L.C..

E' prevalsa al riguardo la soluzione di una commissione regionale, di alta qualificazione tecnica - scientifica articolata in sezioni per materia.

Altra innovazione è la possibilità che gli amministratori possono essere sentiti in occasione della discussione di atti degli enti da loro rappresentati e l'obbligo di essere sentiti se ne facciano formale richiesta.

Il titolo quinto riguarda le norme finali e transitorie. Di esse, meritano di essere richiamate quelle riguardanti l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi regionali, in una cornice temporale pluriennale certa, senza la quale ogni programmazione, circoscritta nel ristretto ambito dei singoli bilanci annuali, è priva di autentica incidenza.

Il trasferimento dei fondi già allocati nel bilancio della Regione non comporta la riproduzione, nei bilanci provinciali, di tutte le dizioni soppresse; costituisce invece l'occasione per un opportuno riordino che

faccia chiarezza soprattutto a vantaggio degli utenti, evitando duplicazioni oggi maggiormente avvertite nel settore della agricoltura a causa della confusione esistente tra leggi quadro e leggi di finanziamento.

Norme particolari disciplinano il passaggio degli uffici e del personale; nel settore dell'agricoltura, in cui sono già operanti gli uffici periferici, è bene che essi conservino autonomia oggi loro assicurata dalla normativa vigente, per garantire che il decentramento raggiunto venga mantenuto, mentre si prevede che il L.C. se ne avvalga per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura.

Infine, per assicurare l'unità anche formale dell'ordinamento degli enti locali, è prescritto che il governo ne curi un testo coordinato.

Conclusivamente, vengono dettate norme per l'avvio del nuovo regime istituzionale curando che non si creino soluzioni di continuità amministrativa, pur nell'ovvia considerazione che l'entrata in vigore della legge comporta l'anticipato scioglimento degli attuali consigli provinciali e l'indizione, dei nuovi comizi elettorali entro sei mesi dalla data di scioglimento.

E' di rilevante importanza la norma prevista dal secondo comma dell'art. 20 per la quale solo le funzioni di Presidente e di Assessore del L.C. sono incompatibili con quelle di Deputato Regionale e di Deputato Nazionale.

La possibilità che parlamentari regionali e nazionali partecipino alla vita dei LL.CC., quali consiglieri è certamente una garanzia di maggiore rappresentatività di tali organismi.

IL DIRETTORE
On. Avv. Michele Mongiovì

Nota

I rappresentanti del P.C.I. in seno alla Commissione, a conclusione dei lavori, dopo avere ribadito l'opportunità dell'iniziativa dell'Unione Province Siciliane dichiarano che i risultati raggiunti dalla Commissione possono essere valutati complessivamente in modo positivo, avendo raggiunto tra l'altro lo scopo di stimolare il dibattito politico culturale sulla riforma del complessivo governo locale che allo stato attuale mostra pericolosi sintomi di stagnazione.

Pur tuttavia i suddetti rappresentanti fanno osservare che:

- 1) L'art. 2 relativo alla istituzione del Libero Consorzio dovrebbe essere sostituito, accogliendo almeno le proposte contenute negli artt. 2 e 3 del disegno di legge n. 704 presentato all'A.R.S. dal Presidente Mattarella il 21.11.1979;
- 2) per l'art. 5 si propone la soppressione degli enti sovracomunali ed il trasferimento delle relative funzioni ai Liberi Consorzi che le dovranno gestire direttamente e non per mezzo di aziende speciali come nel caso delle funzioni degli E.P.T. e dei Consorzi di bonifica;
- 3) per l'art. 8 si propone la istituzione di veri e propri Liberi Consorzi metropolitani, prevalentemente per le aree di Palermo e Catania;
- 4) per l'art. 22 si propone la soppressione degli uffici periferici della Regione ed il trasferimento del personale e delle strutture ai Liberi Consorzi, con possibilità della Regione di avvalersene.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Articolo 1 *Principi*

La presente legge è volta a dare compiuta attuazione agli articoli 15 e 16 dello Statuto della Regione Siciliana in tema di liberi consorzi comunali.

Articolo 2 *Natura e denominazione del libero consorzio comunale*

Il libero consorzio comunale, denominato “Provincia”, è l’ente locale territoriale di livello intermedio tra regione e comune, che, dotato di autonomia politica e amministrativa, realizza l’autogoverno della comunità residente nel proprio territorio e, nel quadro della programmazione regionale, sovrintende e provvede al suo ordinato sviluppo economico e sociale.

Il L.C. è organizzato autonomamente secondo il proprio Statuto ed i propri regolamenti, nel rispetto della normativa di principio emanata dalla Regione.

Il L.C. attua, a mezzo dei suoi organi, il decentramento dell’Amministrazione regionale, svolge le funzioni amministrative, delegate dalla Regione, nonché i compiti ed i servizi demandati dallo Stato.

Il L.C. è altresì circoscrizione di decentramento statale sulla base di intese tra Stato e Regione.

Per ogni altra funzione di interesse della comunità provinciale attribuita ad altri enti, il L.C. svolge compiti di promozione e di proposta.

Articolo 3

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge i comuni formulano al Presidente della Regione, con delibera consiliare, proposte di aggregazione in L.C., designandone il capoluogo, nel rispetto dei seguenti requisiti:

- 1) popolazione residente non inferiore a 150.000 abitanti in base al censimento del 1981;
- 2) contiguità territoriale;
- 3) rispetto dell'area entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti socio - economici e storico - culturali della popolazione residente;
- 4) l'aggregazione consenta la possibilità di favorire il più efficace riequilibrio economico, sociale e culturale dell'area stessa;
- 5) sia possibile il più efficace svolgimento delle funzioni attribuite ai LL.CC. dalla presente legge.

Nei sessanta giorni successivi al termine di cui al primo comma il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta di Governo, anche in assenza delle prescritte determinazioni dei Consigli Comunali, presenta all'assemblea Regionale il relativo disegno di legge nel rispetto dei medesimi principi.

E' fatto salvo il successivo ricorso all'art. 20 dell'ordinamento.

TITOLO II LE FUNZIONI

Articolo 4

Funzioni amministrative trasferite dalla Regione

Sono attribuite al Libero Consorzio le funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione, il finanziamento, la vigilanza ed il coordinamento nell'ambito provinciale delle iniziative ed attività di formazione e qualificazione professionale, nonché la realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
- b) l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- c) l'organizzazione e la gestione dei servizi, nonché la localizzazione e la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi convenientemente;
- d) la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento;
- e) la costruzione e la manutenzione della rete stradale regionale e provinciale;
- f) la realizzazione e la manutenzione delle opere per la difesa del suolo, per la tutela idrogeologica, per la protezione del patrimonio naturale ed ambientale, ad eccezione della gestione dei parchi e delle riserve naturali che continua ad essere disciplinata dalle norme vigenti;
- g) la vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- h) gli interventi di promozione e di sostegno delle attività agricole e zootecniche;
- i) gli interventi di promozione e di sostegno delle attività artigianali sia in forma individuale sia in forma associata;
- l) le funzioni concernenti la promozione e lo sviluppo delle attività inerenti allo spettacolo che abbiano caratteristiche di particolare importanza e che interessino la collettività del Libero Consorzio; l'incoraggiamento e il sostegno delle manifestazioni ed iniziative che si propongono la divulgazione e la valorizzazione delle arti liriche e drammatiche nell'ambito del Libero Consorzio;

- m) la raccolta ed elaborazione di dati statistici, con la collaborazione dei comuni;
- n) la predisposizione di strutture di servizio per l'attività dei comuni specie per quanto attiene ai servizi di elaborazione elettronica di dati e programmi e di progettazione tecnica di opere;
- o) la realizzazione e la gestione di ogni opera pubblica, ivi comprese quelle di interesse dell'agricoltura, che non sia qualificata come "opera di interesse regionale" nel piano di sviluppo socio - economico della Regione e nel piano urbanistico regionale, e che non sia qualificata come "opera di interesse comunale" nel piano territoriale nel piano socio - economico del Libero Consorzio.

L'esercizio delle funzioni di cui sopra comporta anche la concessione dei contributi ed incentivi previsti dalla legislazione regionale vigente.

A tal fine con l'entrata in vigore della presente legge i capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella annessa tabella A sono soppressi, ed i relativi stanziamenti sono attribuiti al Libero Consorzio secondo le modalità di cui al successivo articolo 21.

Articolo 5

Funzioni amministrative derivate da enti infraregionali

Gli enti provinciali per il turismo sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite ai LL.CC., fermo restando il coordinamento a livello regionale delle rispettive attività.

I consorzi di bonifica sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite ai LL.CC. nel cui territorio sono compresi interamente o prevalentemente.

Le funzioni dei soppressi enti provinciali per il turismo e dei consorzi di bonifica vengono esercitate dai LL.CC. a mezzo di aziende speciali fornite di autonomia gestionale, nell'ambito dei programmi e dei bilanci approvati dal Consiglio del L.C.

Le comunità montane sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite ai LL.CC. nel cui territorio le comunità stesse sono comprese interamente o prevalentemente.

Alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari conseguenti alle soppressioni e ai trasferimenti di cui al presente articolo provvede il Presidente della Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti.

Articolo 6

Tutela degli interessi delle comunità residenti nei territori montani

I fondi assegnati o da assegnare alle comunità montane, qualunque ne sia la provenienza, affluiscono ai bilanci dei LL.CC. competenti ai sensi dell'art. 5 rimanendo vincolati a favore dei territori delimitati ai sensi della Legge regionale 38/1974.

I piani d'impiego delle somme di cui al comma precedente, nonché le variazioni e le integrazioni, sono deliberate da una Assemblea dei rappresentanti dei comuni interessati, convocata e presieduta dal Presidente del L.C.

Ciascun comune è così rappresentato:

comuni fino a 5.000 abitanti: il Sindaco più tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

comuni con oltre 5.000 abitanti: il Sindaco più cinque consiglieri eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due.

Ove l'Assemblea non provveda entro due mesi dalla data di convocazione, i piani sono deliberati dal Consiglio del L.C.

In caso di ulteriore inerzia provvede l'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento.

Articolo 7

Funzioni concernenti il servizio sanitario nazionale

Sono affidate ai LL.CC. le funzioni concernenti il servizio sanitario nazionale, relativamente ai servizi e presidi multizonali di cui all'art. 18 della legge 23/12/1978, n. 833.

Alla loro identificazione e localizzazione provvederà con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità, sentita la Giunta di Governo.

Articolo 8

Aree metropolitane

I LL.CC. comprendenti i comuni di Palermo, Catania e Messina, oltre alle funzioni indicate negli articoli precedenti, svolgono nelle rispettive aree

metropolitane, da delimitarsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, le funzioni spettanti ai comuni in materia di:

- 1) disciplina dell'uso del territorio, mediante la formazione d'un piano regolatore intercomunale;
- 2) formazione del piano intercomunale della rete commerciale;
- 3) distribuzione dell'acqua potabile e del gas;
- 4) trasporti pubblici;
- 5) raccolta e smaltimento rifiuti urbani.

Le aziende municipalizzate che svolgono i servizi di cui al presente articolo sono trasferite ai corrispondenti LL.CC., che potranno avvalersene per tutta l'area metropolitana.

Articolo 9

Attribuzioni delle sopresse amministrazioni straordinarie provinciali

E' di competenza del L.C. ogni altra attribuzione delle sopresse amministrazioni straordinarie provinciali, comprese quelle che dovranno essere attribuite successivamente con legge regionale.

Articolo 10

Fungibilità di compiti

Il L.C. può provvedere alla gestione degli interventi e dei servizi di competenza comunale attribuitigli dai comuni compresi nel suo territorio, d'intesa con gli organi comunali.

Ad iniziativa dei consigli comunali, il L.C. può affidare l'esercizio di alcuni suoi compiti ai comuni stessi, o a consorzi intercomunali.

I relativi rapporti finanziari sono disciplinati sulla base di intese tra il L.C. e i comuni interessati.

TITOLO III L' ORGANIZZAZIONE

Articolo 11 *Approvazione dello Statuto*

Il progetto di Statuto, predisposto dalla Giunta del L.C., è sottoposto all'Assemblea dei Sindaci, che verrà convocata con un preavviso di almeno 45 giorni, per esprimere le proprie osservazioni e proposte sulla base di deliberazioni adottate dai Consigli comunali. Viene quindi adottato dal Consiglio del L.C. con deliberazione motivata che deve riportare il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al L.C. Dopo due successivi tentativi infruttuosi, intervallati da non meno di otto giorni e non più di quindici, lo Statuto è adottato con la maggioranza assoluta di consiglieri in carica.

Se il L.C. omette di adottare lo Statuto entro sei mesi dall'elezione del Consiglio, l'Assessore regionale per gli Enti Locali, invita l'ente a provvedere entro i successivi trenta giorni; allo scadere infruttuoso del termine assegnato, si provvede ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento, con l'adozione d'un testo approvato dalla Giunta regionale sulla base di criteri direttivi individuali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Eventuali modifiche allo Statuto sono adottate con la procedura di prima adozione. Non possono essere proposte modifiche statutarie se non siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore delle norme che si intendono modificare.

Articolo 12 *Contenuto dello Statuto*

Al fine di individuare e realizzare gli strumenti volti a dare all'azione amministrativa la maggiore rispondenza alle esigenze della comunità provinciale, lo Statuto in particolare disciplina:

- a) l'eventuale attribuzione alle commissioni consiliari di funzioni deliberative proprie del consiglio e la partecipazione ai loro lavori, con voto consultivo, di rappresentanti dei comuni del L.C.;

- b) il riconoscimento dei gruppi consiliari e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni;
- c) l'esercizio del diritto di documentazione dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari, salvo le limitazioni previste dalla legge a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
- d) l'istituzione e l'organizzazione di unità di gestione preposte alla produzione di beni e di servizi e dotate di autonomia funzionale nell'ambito dei poteri di indirizzo e coordinamento spettanti agli organi di governo del L.C., con particolare riferimento alle funzioni derivate da enti infraregionali;
- e) l'istituzione e l'organizzazione di aziende aventi la funzione di gestire i servizi di cui al punto precedente;
- f) le altre forme di partecipazione dei comuni all'attività del L.C., in aggiunta a quelle fissate dalla presente legge;
- g) referendum, iniziativa popolare ed altre forme di partecipazione e di consultazione, dei gruppi e delle organizzazioni sociali alla elaborazione delle scelte politico - amministrative del L.C., al controllo delle sue funzioni ed alla verifica dei risultati, anche attraverso periodiche consultazioni con operatori ed utenti.

Articolo 13 ***Programmazione***

In relazione al complesso delle funzioni attribuite al L.C. dalla presente legge e dalla legislazione statale e regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal piano regionale di sviluppo economico-sociale di cui alla L.R. 16/78, il consiglio del L.C. entro quattro mesi dal suo insediamento adotta, su iniziativa della giunta, una proposta di piano di attività quinquennale e, in relazione alle finalità da perseguire nei singoli settori di attività, organizza gli uffici ed i servizi per gruppi di funzioni omogenee, prevedendo altresì gli opportuni raccordi interdipartimentali.

La proposta di piano è sottoposta nei trenta giorni seguenti, all'Assemblea dei Sindaci che esprimono osservazioni e proposte sulla base di deliberazioni adottate dai Consigli comunali. Il piano con le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni e proposte è approvato entro i successivi trenta giorni.

Annualmente, l'Assemblea dei Sindaci è convocata per discutere, sulla base di deliberazioni adottate dai Consigli comunali, la relazione della Giunta del L.C. sullo stato di avanzamento del piano, nonché le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie. Sulla base delle risultanze dell'Assemblea, il Consiglio provvede ai sensi del comma precedente.

In vista della redazione dei piani regionali di sviluppo economico - sociale, il Consiglio del L.C. presenta osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16/78.

Articolo 14

Interventi per lo sviluppo socio - economico

Ai fini di incentivare lo sviluppo sociale ed economico nell'ambito delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo precedente, il L.C. promuove e attua interventi nel settore delle attività sociali e di sostegno reale in favore delle attività economiche e produttive di interesse sovracomunale.

Articolo 15

Interventi in materia urbanistica

Al fine di verificare la coerenza e la compatibilità degli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni con il piano di sviluppo e programmazione nell'ambito territoriale del L.C., i comuni sono tenuti ad inviare copia degli strumenti adottati dal Consiglio del L.C. il quale, nei tre mesi successivi alla ricezione, può trasmettere all'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente proposte di modifica.

TITOLO IV I CONTROLLI

Articolo 16

Deliberazioni soggette a controllo preventivo

Il controllo preventivo di legittimità è esercitato sopra i seguenti atti:

- a) gli statuti ed i regolamenti;
- b) i bilanci annuali e pluriennali;
- c) i piani ed i programmi;
- d) la pianta organica del personale;
- e) la istituzione di tributi, nell'ambito di leggi quadro, e la disciplina della loro applicazione;
- f) la costituzione, la modificazione e la estinzione di forme collaborative e partecipative con altri enti pubblici e con società;
- g) la costituzione, la modificazione e la soppressione di servizi o di unità di gestione;
- h) la disposizione del demanio e del patrimonio;
- i) la contrazione di mutui.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate, all'organo di controllo entro 15 giorni dalla loro adozione.

Le stesse deliberazioni diventano esecutive se nel termine di venti giorni dal ricevimento l'organo di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione telegrafica all'ente interessato.

Il termine interrotto per una sola volta se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chiede chiarimenti o elementi integrativi all'Ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento ricomincia a decorrere dal ricevimento degli atti richiesti.

Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine se l'organo di controllo dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

L'annullamento degli atti soggetti all'esame di legittimità può avvenire solo per violazione di leggi o di regolamenti anche dell'Ente.

Articolo 17

Controllo successivo di legittimità

Ogni altro atto non è soggetto a controllo preventivo e diventa esecutivo dopo la pubblicazione all'albo pretorio.

Il Segretario trasmette mensilmente all'organo di controllo l'elenco delle delibere non soggette a controllo preventivo, corredato di copia di ciascuno d'essi.

Entro venti giorni dalla ricezione, l'organo di controllo può pronunciare, con provvedimento motivato, l'annullamento, dandone nel medesimo termine comunicazione telegrafica all'ente interessato.

Non sono sottoposti a controllo gli atti meramente esecutivi.

Vengono altresì trasmessi, per il controllo preventivo di legittimità da esercitarsi con le modalità di cui al precedente art. 16 all'organo di controllo, gli atti in ordine ai quali sia stata depositata, da un quinto dei consiglieri, entro il giorno successivo a quello di pubblicazione, apposita richiesta, ovvero quelli per i quali il Segretario nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia fatto constatare riserva di legittimità.

La trasmissione di tali atti all'organo di controllo, deve avere luogo entro cinque giorni dalla richiesta.

Articolo 18

Commissione regionale di controllo

Per i compiti indicati negli articoli precedenti relativamente agli atti dei LL.CC. è istituita, con sede in Palermo, la Commissione regionale di controllo.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, ed è composta da:

- il Presidente nominato ai sensi dell'art. 30 dell'ordinamento EE.LL. nel testo modificato dall'art. 2 della l.r 21/02/1976, n. 1;
- nove membri eletti dall'Assemblea regionale, con voto limitato a sei, fra professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo di materie giuridiche, magistrati e direttori regionali o equiparati a riposo, da almeno sei mesi, avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei patrocinanti in Cassazione;
- il Direttore regionale dell'Assessorato Enti Locali;

- un rappresentante dell'unione Regionale dei LL.CC.;
- un rappresentante dell'A.NC.I. di Sicilia.

Il decreto di nomina indica il componente incaricato di sostituire l'Assessore in caso di assenza o di impedimento.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Esercita le funzioni di segretario un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale per gli enti locali.

La Commissione si articola in sezioni presiedute dal Presidente o da un suo delegato, competenti per materia, nominate e rinnovate completamente a metà del mandato dal Presidente stesso.

La Commissione cura la redazione e la diffusione del repertorio delle proprie decisioni di maggiore rilievo.

Sono estese alla Commissione le norme di cui agli artt. 32, 33, 34, 35, 36, 38 e 39 dell'ordinamento degli enti locali.

Ai componenti la commissione regionale di controllo, oltre al rimborso delle spese di viaggio se dovute, è corrisposta una indennità da stabilirsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

Articolo 19

“I rappresentanti degli Enti possono essere sentiti dall'organo di controllo in occasione della discussione di atti che riguardano gli enti medesimi”.

“Gli stessi Enti devono essere sentiti quando, ne facciano formale richiesta”.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 *Norme vigenti*

In materia elettorale, di bilancio e contabilità, e per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti che non siano incompatibili.

Le funzioni di Presidente e di Assessore della Giunta del L.C. sono incompatibili con quelle di deputato regionale e di deputato nazionale.

Sono abrogate le norme del titolo II Capo I dell'O.EE.LL.

L'art. 95 è sostituito dal seguente: “ I contratti dei comuni e dei LL.CC. comunali riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, sommini-strazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti o da licitazione privata.

E' consentito di provvedere mediante trattativa privata quando si tratti:

- a) di contratti il cui valore complessivo non ecceda £. 30.000.000;
- b) di spesa che non superi annualmente £. 10.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;
- c) locazione passiva di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, e il canone complessivo non superi £. 15.000.000 e la durata del contratto non ecceda i tre anni.

Articolo 21 *Assegnazione ed utilizzo di fondi regionali*

L'importo complessivo conseguente alla soppressione dei capitoli previsti all'ultimo comma del precedente art. 4, risultante dal bilancio in vigore alla data di approvazione della presente legge, maggiorato del 30%, è ripartito ai Liberi Consorzi in relazione alla popolazione calcolata secondo l'ultimo censimento ed in relazione all'estensione territoriale, sulla base di parametri che saranno determinati dalla Giunta Regionale di Governo.

I decreti di assegnazione dei fondi sono emessi dall'Assessore Regionale per il bilancio non appena approvati i bilanci di previsione della Regione.

Per gli anni successivi si provvederà alle assegnazioni in sede di piano regionale di sviluppo economico - sociale, sulla base dell'andamento del gettito dei tributi di spettanza regionale e degli interventi statali in materia di finanza locale, garantendo comunque incrementi non inferiori al tasso di svalutazione monetaria.

Il Libero Consorzio colloca nel proprio bilancio di previsione i capitoli di spesa trasferiti dal bilancio della Regione, con gli accorpamenti resi necessari dalla omogeneità della materia e dalla preesistenza di analoghe voci nelle proprie previsioni di spesa.

Articolo 22

Uffici periferici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste

Per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura il L.C. si avvale degli uffici periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito delle vigenti attribuzioni.

Articolo 23

Stato giuridico ed economico del personale

Lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti locali è determinato ai sensi dell'art. 6 - XIV comma - della legge 43/78.

Articolo 24

Personale proveniente da enti soppressi

Il personale di ruolo, o assunto a tempo indeterminato, appartenente agli enti indicati all'art. 5 risultante in servizio alla data del 31 dicembre 1982, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dei LL.CC. corrispondenti, con salvezza delle posizioni economiche conseguite.

A tal fine, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ciascuno degli enti sopradetti trasmetterà alla Presidenza della Regione gli elenchi del personale con le relative situazioni partitarie e curerà inoltre eventuali aggiornamenti.

Articolo 25
Spese di primo impianto

Ove il capoluogo del Libero Consorzio rideterminato ai sensi dell'art. 3 della presente legge non coincida con l'attuale, l'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a stanziare, per le spese di primo impianto, una somma da definirsi con la legge di bilancio, e ripartibile in tre esercizi.

Articolo 26
Coordinamento di norme

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il governo dalla Regione curerà la stesura o la pubblicazione del testo coordinato delle leggi regionali riguardanti l'ordinamento degli enti locali.

Articolo 27
Entrata in vigore

Le norme della presente legge, salvo quanto espressamente disposto agli articoli 3, 8, 24 e 26, entreranno in vigore il 1° gennaio successivo alla data, di pubblicazione della legge di delimitazione di cui all'art. 3.

Dalla stessa data del 1° gennaio, con decreto del Presidente della Regione su proposta dall'Assessore regionale per gli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono sciolti i consigli delle amministrazioni straordinarie delle province e nominati i delegati regionali che provvedono anche all'ordinata successione dell'amministrazione straordinaria e dei soppressi Enti ai LL.CC.

I delegati sono scelti tra i dirigenti in servizio presso la Amministrazione regionale.

I comizi elettorali sono indetti entro sei mesi dalla data dello scioglimento.

TABELLA A

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE DA SOPPRIMERE IN
DIPENDENZA DEL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI
PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

I capitoli sopprimendi sono raggruppati secondo la classificazione
funzionale allegata al bilancio pluriennale 1982/84.

N.B.: l'elencazione è indicativa

I) In relazione alla lettera a) - Formazione professionale

funzione 02	settore 01	programma 01
capitolo	importo in milioni	
34052	270	
34103	3.000	
74051	3.500	
74202	P.M.	
74203	P.M.	
74204	59.000	
14604	P.M.	
42407	170	
42710	180	
42712	P.M.	
42716	20	
42811	4	
42812	500	
42822	900	
42829	18	
35613	3.000	
34104	1.740	

II) In relazione alle lettere c) e d) - smaltimento rifiuti e depurazione acque

funzione 04	settore 04	programma 02
capitolo	importo in milioni	
85363	14.285,4	
85365	5.854,2	
45257	550	
85202	6.000	
85356	2.000	
85357	2.500	
85358	2.000	
85359	35.000	
85361	3.000	
85362	1.212	
85364	36.695,2	

III) in relazione alla lettera e) – viabilità

funzione 04	settore 03	programma 01
capitolo	importo in milioni	
29051	3.000	
68901	35.000	
69101	P.M.	
68926	1.000	
68927	1.000	
68928	2.000	

IV) In relazione alla lettera f) difesa naturale e ambientale

capitolo	importo in milioni	capitolo	importo in milioni	capitolo	importo in milioni
funzione 04		settore 03		programma 01	
56913	4.644,90	56773	150	56752	540
56756	9.000	56804	1.000	56754	900
56806	4.400	16602	20.000	56903	150
56.757	P.M.	56571	150	56904	150
56.758	P.M.	56573	28.000	56799	11.000
56.759	P.M.	56805	5.000	56800	8.250
56.770	P.M.	16701	300	56802	15.000
16.603	1.200				
funzione 05		settore 01		programma 13	
16259	1,2	16312	40	75803	700
16260	250	16314	170	75809	1.300
16261	570	16266	120	75816	4.000
16264	170	16267	120	75811	900
16308	140	35611	150	75812	1.100
16309	300	64938	500	75813	600
16310	300	33029	325	75814	2.500
16311	400	75801	200	75815	150
funzione 04		settore 05		programma 01	
28207	3	28215	150	69902	8.000
28214	55	69901	15.000	70959	63.750

V) In relazione alla lettere q) e h) - caccia, pesca, agricoltura e zootecnia

capitolo	importo in milioni	capitolo	importo in milioni	capitolo	importo in milioni
funzione 05		settore 01		programma 01	
55581	5.500				
funzione 05		settore 01		programma 02	
14602	280	54540	1.953	55464	400
55596	90	15705	10	55598	350
55599	150	55317	1.000		
funzione 05		settore 01		programma 03	
54544	100	55015	150	55018	4.850
54545	500				
funzione 05		settore 01		programma 04	
15704	200	55484	1.000	54539	11.773
55455	20.000	55485	3.000		
funzione 05		settore 01		programma 05	
54541	3.289,8				
funzione 05		settore 01		programma 06	
54505	5.500	55301	P.M.	55475	2.380
54501	15.000	55474	P.M.	55476	1.384
funzione 05		settore 01		programma 07	
55590	1.050	55617	500	55575	3.575
54507	25	55467	464,8	55453	17.000
55451	32000	55468	186	55454	4.000
55452	4.500	55470	100	55458	10.000
55456	40	55472	1.655	55607	1.000
55466	1.558,6	55482	2.700	55608	1.000
55571	6.000	55518	12.118	55.609	500
55582	1.000	55519	P.M.	55610	500
55589	250				

capitolo	importo in milioni	capitolo	importo in milioni	capitolo	importo in milioni
funzione 05		settore 01		programma 08	
55627	3.000	54526	P.M.	55024	1.000
56452	5.000	55469	P.M.	55025	1.000
56453	300	56467	464,8	56474	2.187
56454	220	56803	3.000		
funzione 05		settore 01		programma 09	
14612	2,5	55004	127	55562	P.M.
14711	5.000	55457	6.000	75403	3.000
55.002	9.500	55.313	3.000	75404	3.000
55.003	4.000	55.548	3.000		
funzione 05		settore 01		programma 10	
14709	100	15702	P.M.	14608	200
14710	630	15703	P.M.	14610	130
14708	P.M.				
funzione 05		settore 01		programma 11	
15652	500	55909	15.000	55312	8.000
15951	4.500	56018	9.895	15952	6.000
55904	400	55892	11.515	55851	45.000
55901	40.000	55898	3.294	56011	19.000
55866	P.M.	55471	P.M.	56017	200
funzione 05		settore 01		programma 12	
56902	3.500	55592	P.M.	55594	P.M.
55572	16.349	55.593	669	55595	P.M.
55591	P.M.				

VI) In relazione alla lettera i) – artigianato

capitolo	importo in milioni		
funzione 05		settore 02	programma 03
35462	300		
75606	13.000		
75610	1.300		
75.611	10.000		



ARTI GRAFICHE SARCUT**O** S.R.L.

Zona Industriale A.S.I. (C.da San Benedetto)

92100 Agrigento

Tel. 0922.441832 / 441827

Finito di stampare nel mese di marzo 2010